

Dott.ssa
Maria Lina Pedemonte

Leggi e normative

a cura
dello studio
loc. Glur. Pubbl.
Ing. G.C. Menil e Ass.

DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO

Natura giuridica Titolarità Limiti

Riferendoci col termine "aereo" a quella parte integrante di un impianto televisivo o radiofonico o ricetrasmittente che è l'antenna, è nostro fine fare il punto sull'annosa questione attinente la possibilità, con relativi limiti e condizioni, della sua installazione sull'altrui proprietà.

Un tale diritto, che parrebbe scontato allo stato di avanzata tecnologia che impermea il vivere quotidiano, non è ancora considerato tale, come ben sa quella nutrita schiera di cittadini impegnati in fastidiose controversie giudiziarie.

La legislazione vigente nel nostro Paese

Il quadro legislativo che interessa il settore è piuttosto ampio e spesso di incerta interpretazione.

Devesi innanzitutto citare la l.6 maggio 1940 n.554 che all'art. 1 recita: "I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi..."; all'art.2: "Le installazioni...debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art.78 del R.D.3 agosto 1928, VI, n.2295. Esse non devono in alcun modo impedire il

libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi."; ed all'art.3: "Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione, ancorchè ciò comporti la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo".

Viene poi in considerazione la l.29 marzo 1973 n.156, T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, sostitutiva per alcuni, integrativa per altri della precedente, che all'art. 231 prevede la possibilità di ricorso all'esproprio per acquisire gli immobili necessari agli impianti di telecomunicazione ed opere accessorie, esercitati dallo Stato o dai concessionari, per il riconosciuto carattere di pubblica utilità degli stessi, e per quelli di uso esclusivamente privato se dichiarati di pubblica utilità con decreto ministeriale; ed all'art. 232 stabilisce: "Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art.231, i comita (esercitati dallo Stato o dai suoi concessionari n.d.a.) i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedere per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità"; mentre all'art. 233 si prevede l'imposizione di servitù coattive, con indennità, per il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'art. 231. All'art. 237 l.c. si statuisce la facoltà del proprietario del fondo gravato da servitù di farvi qualunque innovazione anche se implicante la rimozione o diversa collocazione degli impianti, fili o cavi; mentre l'art.397 sotto il titolo "Dei servizi radioelettrici" sancisce: "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione

appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232 (limitazioni legali della proprietà senza indennità n.d.a.) nonché il secondo comma dell'art. 237 (possibilità di innovazioni per il proprietario del fondo n.d.a.).

Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Se da queste disposizioni appare sufficientemente delineato il diritto di aereo esterno per l'abitante, a qualunque titolo, dello stabile o appartamento, sono ancora oggetto di contrasto la natura di tale facoltà, la sua titolarità e soprattutto il suo contenuto.


Gli orientamenti giurisprudenziali in materia

La Suprema Corte di Cassazione s'è più volte pronunciata sull'argomento, attribuendo invero alla norma citata una portata sempre più ampia e comprensiva, indirizzando in tal senso buona parte delle corti di merito chiamate a decidere in materia.

Così nel 1971 con la sentenza n. 2160 la Cassazione, modificando una sua precedente pronuncia (n. 1005 del 1960) che ravvisava nel diritto d'aereo esterno un diritto reale di servitù, ha stabilito che il diritto previsto dall'art. 1 della l. 554/1940 a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti all'installazione, e quindi anche alla manutenzione, degli aerei esterni radioelettivi (anche contro la volontà di altri abitanti) non ha natura reale, di servitù, ma ha natura personale, cosicché il titolare può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente televisivo.

Da questa precisazione derivano importanti conseguenze di rilevanza non solo teorica: così nelle liti tra utenti radiofonici-televisivi-radioamatoriali e proprietari o condominio, trattandosi di diritto personale (di godimento) e non di diritto reale, esso deve essere fatto valere e tutelato dai singoli proprietari delle antenne installate sulle parti comuni (terrazzi, lastri solar) e non dall'amministratore, che difetta in questo caso di legittimazione attiva; così pure,

DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO



se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a solo titolo di locazione, egli non dovrà chiamare in causa il suo locatore per agire contro il condominio, affiancandosi il diritto d'aereo a quelli che scaturiscono dal contratto di locazione.

In regime di condominio, poi, dovendosi tener conto della relativa disciplina civilistica, si è riconosciuto che l'installazione d'antenna su parti comuni non costituisce innovazione, ma legittimo uso della cosa comune, e che perciò non occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale prevista per le innovazioni; e che addirittura tale facoltà può esercitarsi anche contro esplicito divieto del regolamento condominiale, laddove la maggioranza non provveda all'installazione d'antenna televisiva centralizzata, o alla sua modifica per la ricezione di ulteriori possibili trasmissioni, anche se diverse dai servizi esercitati dallo Stato o dai suoi concessionari (Pret. di Roma 15 novembre 1976 / di Frosinone 25 luglio 1958 / App. di Roma 29 aprile 1957).


Resta fermo ovviamente il limite civilistico -art. 1102 c.c.- per il condomino con diritto d'aereo di non turbare la sfera del diritto degli altri partecipanti alla comunione, in ordine al concreto godimento della cosa comune oltreché rispetto alla possibilità di avvalersi di una pari facoltà.

Tale limite generale si coniuga e coordina con quelli posti dalla disciplina delle telecomunicazioni, quali "...non impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi" (art. 2 l. c. 1.554/1940) e "I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione" (art. 232 l. c. 1.156/1973).

Puntualizzata in tal modo la natura del diritto d'aereo esterno, si è già in parte anticipato il suo contenuto nell'accennare ai suoi limiti. Questi operano nei confronti dei soli proprietari obbligati, non subendo tale diritto nessun altro

limite che non sia quello derivante dagli interessi generali, di modo che le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme tecniche dettate dall'art. 78 r.d. 2295/1923, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza del 30 novembre 1980.

Si delinea così giurisprudenzialmente un diritto d'aereo esterno per l'abitante di uno stabile che sia o diventi anche proprietario d'impianto, che comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera dell'antenna, compreso il diritto di accedere temporaneamente attraverso l'appartamento di un condomino, con i limiti sopra ricordati e quelli impliciti, quali il dover previamente stabilire col proprietario dell'immobile i modi ed i tempi per l'esecuzione delle relative opere, non potendosi installare l'antenna all'insaputa od in assenza di questi; circostanze queste ritenute sufficienti dal Pretore di Nardò (30 giugno 1965) per accogliere la domanda di manutenzione del possesso esperita dal proprietario dell'immobile, con conseguente ordine di rimozione dell'antenna, oltre al fatto, determinante per chi scrive, che l'antenna era stata installata su stabile diverso da quello abitato dal proprietario d'aereo.



La sentenza 202 del 1976 della Corte Costituzionale

Se il diritto d'aereo è ormai pressoché unanimemente riconosciuto nei tratti essenziali, gran disputa esiste ancora circa una sua ulteriore capacità di espansione. Ciò è dovuto all'incidenza che la sentenza della Corte Costituzionale - 28 luglio 1976 n. 202 - certamente esplica nel settore in considerazione.

Infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) "nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale ... l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale", la C. Costituzionale, in considerazione che la motivazione giustificatrice della legittimità del monopolio statale, cioè la limitatezza dei canali utilizzabili (C. Cost. 59/1960), è valida solo per le trasmissioni su scala nazionale non per quelle su scala locale, ha consentito a tutti i cittadini l'esercizio concreto del diritto alla manifesta-

zione del proprio pensiero (art. 21 Cost.) con ogni mezzo di diffusione.

Si è aperta così la possibilità di riferire gli articoli della legge del 1940 n. 554 e del 1973 n. 156 sopraricordati che attribuiscono il diritto d'aereo esterno all'abitante dello stabile non solo agli impianti di ricezione - radioaudizione (l. 554/1940) ed alle "utenze" di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato e/o dai concessionari (combinato disposto artt. 232 l. c. e 231 l. c. l. 156/1973), ma anche a quelli di radiodiffusione e trasmissione in generale.

Il quesito che ne è derivato può essere così formulato:

il diritto d'aereo esterno vale solo per la ricezione oppure, alla luce della facoltà di diffusione circolare privata riconosciuta dalla C. Costituzionale, non deve ritenersi esteso anche alla trasmissione?

L'evoluzione giurisprudenziale e le posizioni dottrinali

Una prima tempestiva pronuncia della Corte di Cassazione (22 ottobre 1976 n. 3728 Sez. Un.) afferma la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva, di installare sulla proprietà altrui e sulle parti comuni dell'edificio antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche al "funzionamento di apparati radiorecipienti e trasmettenti da amatore", applicando analogicamente l'art. 1 l. 554/1940, relativo alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche, alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli apparati radioamatoriali.

Dello stesso orientamento si mostrano numerose corti di merito:

- la Pretura di Roma con la sentenza 20 giugno 1979 statuisce che il diritto d'aereo esterno, connesso dall'art. 1 l. 554/1940 ed art. 232 l. 156/1973 alla proprietà di apparecchi radiofonici, deve analogicamente estendersi "agli impianti od antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere", rigettando la richiesta, avanzata da un condomino, di rimozione dell'antenna che una radio libera aveva installato sulla terrazza condominiale, sulla considerazione che l'art. 232 l. 156/1973 non è collegabile esclusivamente agli impianti riconosciuti di pubblica utilità;
- l'Appello di Roma, con sentenza 21 maggio 1980, ritiene applicabile, sempre con procedimento analogico, la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le comunicazioni radiofoniche alle antenne "apparecchi, oltreché televisivi, anche radiorecipienti e trasmettenti per radioamatori;
- il Tribunale di Roma infine con due

sentenze dell'ottobre 1980 riconosce ad una emittente privata la facoltà di installare sulle parti comuni dello stabile antenne "anche per la diffusione" radiofonica e televisiva, non diverse per forma da quelle ricevute, senza autorizzazione del condominio, in applicazione estensiva dell'art. 1 l. 554/1940, semprechè non si impedisca il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione.

Questa chiara evoluzione estensiva della giurisprudenza non è andata immune da critiche concentrate sul fatto che dal diritto di diffusione locale di trasmissioni, riconosciuto dalla Corte Costituzionale ai privati, non è data desumere il diritto all'installazione d'antenna sull'altrui immobile, non potendosi far ricorso all'analogia dato la diversità della fattispecie della ricezione, legislativamente prevista, da quella dell'irradiazione, non esplicitamente prevista, che, non consente l'applicazione del principio della medesima "ratio" giustificativa della medesima "dispositio"; e che pertanto, nel silenzio della l. 156/1973 sul punto non resti che aspettare l'emanazione della legge che regolamenti le emittenti private (cui la C. Costituzionale domanda espressamente la determinazione delle condizioni per l'autorizzazione, dell'ambito locale, dei limiti temporali per la pubblicità, della prevenzione di situazioni di monopolio od oligopolio).

Tali critiche, però, paiono mostrare alcuni punti deboli, sia perchè muovono dalla concezione, ormai definitivamente superata, del diritto d'aereo quale servitù coattiva speciale che necessita come tale - per il noto principio del numero chiuso dei diritti reali - di specifica previsione legislativa, mentre trattandosi di diritto personale (di godimento) non ricorre un tale limite all'applicazione analogica delle disposizioni vigenti in materia; sia perchè anche condividendo l'impossibilità di applicazione per analogia delle leggi del '40 e del '73 ai casi di specie, per risolvere il dubbio interpretativo si dovrebbe pur sempre far ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, come stabilito dall'art. 12 II c. delle disposizioni preliminari al cod. civ., tra i quali principi generali deve senz'altro includersi quello enunciato dall'art. 21 della Costituzione anche nel senso sopra precisato. Se poi ci si sofferma all'esame della legge del 1973, si può dire che, così come è stato modificato l'art. 195 (in tema di sanzione per impianto od esercizio di radiotelediffusioni circolari senza concessione od autorizzazione) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 1976 n. 202, della stessa sentenza si possa o debba tener conto nell'interpretazione dell'art. 232 II c. attribuendo all'espressione "richiesta di utenza" significato attivo oltrechè passivo.

Senza dire poi che la stessa legge del 1973 (art. 397 u.c.) già prevede l'attribuzione, demandata all'emanando regolamento, del diritto d'aereo esterno a favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato.

A tutto ciò si deve aggiungere una recentissima sentenza di Cassazione (16 dicembre 1983 n. 7418) che, in tema di precisazione della natura del diritto d'aereo, negandone l'inquadramento sia tra le servitù, sia tra gli stessi diritti personali di obbligazione per l'asserita mancanza del requisito della patrimonialità richiesto per qualsiasi obbligazione (argomentando dal fatto che al diritto d'antenna non corrisponde diritto d'indennità per il proprietario d'immobile), lo qualifica "facoltà compresa nell'ampissimo diritto primario riconosciuto dall'art. 21 Cost. alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante ad ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto all'informazione)". Infatti decidendo una questione relativa alla possibilità d'installazione d'antenna di apparecchio amatoriale, supera l'ostacolo costituito dall'art. 397 u.c. della l. 156/1973 (inesistenza di un tal diritto fino all'emanazione della riserva di regolamento prevista in tale norma), sia stabilendo che il diritto alla manifestazione via etere del pensiero comprende quello d'installare l'antenna necessaria a diffonderlo, sia ribadendo la legittimità dell'applicazione analogica della disciplina vigente per le antenne riceventi a quelle trasmittenti. Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo stesso limite previsto per gli apparecchi di ricezione, d'inesistenza di qualsiasi menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale godimento dell'immobile da parte del proprietario o degli altri condomini. Se dunque la Cassazione è pervenuta a statuire che il diritto alla diffusione del pensiero postula necessariamente quello d'installare gli strumenti tecnici (aerei) indispensabili per attuarlo, ben si vede come quest'autorevole indirizzo giurisprudenziale abbia ormai spianato la via per il riconoscimento, già in parte effettuato, al diritto d'aereo dei privati cittadini della sua più ampia portata ed accezione.

**Telecomunicazioni**

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 3 maggio 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENNOI FESTIVI

STAMPAGIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
DISTRIBUZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. 156.

Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
elecomunicazioni.

Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Art. 228.

Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni

Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente, è punito con la multa da L. 40.000 a L. 400.000.

Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina da guerra.

Art. 229.

Pubblica ufficiale

Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 227, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Capo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

Art. 230.

Sanzioni civili

Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Capo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

Per le indennità previste nella prima parte dell'art. 7 della convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

CAPITOLO VI

LIMITAZIONI LEGALI - SERVITU' - ESPROPRIAZIONI

Art. 231.

Pubblica utilità - Espropriazione

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, semprechè siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennità di esproprio è determinata ai sensi dell'art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Art. 232.

Limitazioni legali

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

Art. 233.

Servitù

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituisce su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

Art. 234.

Procedura di imposizione della servitù - Indennità

La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.

Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti espri-me il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità.

Art. 235.

Ricorso gerarchico

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 236.

Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù

Qualora l'indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta.

Art. 237.

Innovazioni sul fondo

La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa comporti la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù ipostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.

Art. 238.

Divieto di imporre altri oneri

Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le provincie ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 392.

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

E' vietato agli aeromobili italiani, o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radioelettriche diverse da quelle elencate nel regolamento.

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art. 218 del presente decreto.

Art. 393.

Abilitazione al traffico

La licenza di esercizio di cui all'art. 387 abilita le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.

Art. 394.

Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili

Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite nel regolamento.

Art. 395.

Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica

Le stazioni radioelettriche installate a bordo di aeromobili civili non possono effettuare traffico di corrispondenza pubblica, senza aver ottenuto apposita concessione.

CAPO VII

PROTEZIONE DAI DISTURBI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 396.

Limitazioni legali

Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmettenti e riceventi delle stazioni radio abilitate a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di trauvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché l'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.

Tali limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le stazioni in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di cui al comma precedente dovrà essere emanato entro due anni dalla data stessa, facendo salve le situazioni di fatto già costituite.

Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

Art. 397.

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.

Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.

Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore del concessionario del servizio radioelettrico ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 398.

Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

E' vietato costruire od importare, a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici, o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonché, eventualmente, per la apposizione di un contrassegno che la certifichi.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 399.

Sanzioni

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori od importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 13.

Art. 400.

Vigilanza

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.

Art. 401.

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di concessione quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 402.

Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili

Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.

Art. 403.

Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmettenti

Chiunque detenga apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000.

L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.

Art. 404.

Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.



TG

*Amministrazione delle Poste
e delle Telecomunicazioni*

DIREZIONE GENERALE

Direz. Centr. Serv. Radioelettrici

Divisione 5^a - Sezione 3^a

00100 ROMA

PROT. N.

DCSR/5/3/

Citare nella risposta tutti i dati compresi nel riquadro.

ALLEGATI _____

RISP. AL N. _____

DEL _____

OGGETTO:

Si trasmette la licenza nr. _____ che attesta la concessione per l'impianto e l'esercizio di una stazione radioelettrica del servizio di radioamatore rilasciata alla S. V. _____

Ai sensi dell'art. 315 del D. P. R. 29/3/1973, nr. 156 si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori nonchè gli apparecchi accessori, comprese le antenne, necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni.

Ne consegue che il titolare della licenza, è autorizzato, alla installazione della stazione nel suo complesso così come è definita dallo art. 315 sopra indicato, al fine di poter svolgere l'attività radiantistica per la quale è abilitato.

E' inteso che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione nè arrecare danno alla proprietà medesima ed a terzi.

Salvo una specifica normativa che l'Amministrazione potrà emanare, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 397, relativamente alle condizioni e caratteristiche cui dovranno rispondere gli impianti delle antenne, è sempre competenza del Ministero P. T. la soluzione delle contestazioni in merito agli eventuali disturbi che tali impianti potranno provocare ad altri servizi di radiocomunicazioni.

E' di competenza dell'Autorità Giudiziaria la cognizione di eventuali controversie di natura privatistica che dovessero sorgere fra il titolare della concessione e il proprietario dell'immobile o di porzione di immobile nel quale opera la stazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

ec/



*Amministrazione delle Poste
e delle Telecomunicazioni*

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Servizi Radiotelegrafici

Div. V - Sez. III

ALLEGATI 2

RISP. AL N. _____

DEL _____

17.9.80 024603

00100 ROMA

PROT. N. DCSR/5/3/

Citare nella risposta tutti i dati compresi nel riquadro.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
A.R.I. - Segreteria Generale
Via Scarlatti, 31
20124 MILANO

OGGETTO: Antenne stazioni radioamatori.

Risulta alla scrivente che numerosi radioamatori, una volta ottenuta la concessione all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore rilasciata da questo Ministero ai sensi degli artt. 330, 331 a 332 del D.P.R. 29.3.73, n. 156 e attestata dalla relativa licenza, incontrano notevoli difficoltà ad attivare la stazione oggetto della concessione per l'opposizione dei proprietari degli stabili nei quali abitano che contestano la legittimità della installazione dell'antenna.

La concessione di cui trattasi è diretta a consentire l'impianto e l'esercizio della stazione nel suo complesso, così come è definita dall'art. 315 del D.P.R. 22.3.1973 n. 156 per cui, in mancanza dell'antenna, elemento inscindibile della stazione stessa, la concessione sarebbe vanificata.

Pertanto allo scopo di fornire agli interessati, utili elementi chiarificatori della situazione, si è ritenuto di predisporre la lettera di cui si unisce copia, che sarà inviata ai radioamatori già titolari di concessione che ne ravvisino la necessità, oltre naturalmente a tutti i nuovi radioamatori contestualmente al rilascio della prescritta concessione.

A questo scopo codesta Associazione qualora lo ritenga, potrà darne comunicazione su Radio Rivista, Organo ufficiale di codesta Associazione-medesima.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Prof. Dr. Alfredo VALLETTI BORGNINI)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418.

Pres. Caleca G. — Est. Anglani — P.M. Iannelli (conf.)
— Rudelli (avv. Vinciguerra) c. Cerina (avv. Lucchetti).

Poste e telecomunicazioni — Radiocomunicazioni — Radlo — Impianto ed esercizio — Installazione di aerei esterni — Antenna ricetrasmittente — Diritto di installazione — Sussistenza — Limiti.

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui condominiale nei limiti in cui ciò non si traduca in un apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analogo installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne di radioamatore nella disciplina della L. 6 maggio 1940 n. 554 dettata a proposito delle antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche all'analogo caso delle antenne da radioamatore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 6 settembre 1974 Cerina Arnaldo premesso che era proprietario ed abitante di un appartamento sito nell'edificio di via Don Carlo Torello, 78 di Latina e che, intendendo, quale radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installare un'antenna direttrice ed un'antenna di polo orizzontale sul lastrico solare sovrastante il suo appartamento, aveva chiesto al Rudelli Luigi, proprietario esclusivo di detta parte di lastrico di consentirgli l'accesso a questo ed alle parti condominiali onde procedere all'installazione stessa; e che il Rudelli non aveva, nemmeno risposto alla lettera di richiesta, convenne quest'ultimo ed il condominio, in persona dell'amministratore, dinanzi al tribunale di Latina, per sentirli condannare a consentire l'accesso alle parti dello stabile sopraccitate per procedere all'installazione, nonché condannare al risarcimento dei danni.

Il convenuto Rudelli, costituitosi in giudizio, premesso che la domanda era infondata per inesistenza, di un diritto all'installazione in capo all'attore e che, tuttavia, per ragioni di buon vicinato non intendeva opporsi all'installazione solo sulle parti dell'edificio di proprietà comune, chiese il rigetto limitatamente all'installazione sulla parte di fabbricato di sua proprietà esclusiva.

Il condominio, non costituitosi, venne dichiarato contumace. Disposta ed espletata consulenza tecnica per l'accertamento delle modalità d'installazione l'adito tribunale con sentenza del 26 settembre 1977 rigettò la domanda; osservando, fra l'altro che l'installazione risolvendosi nel-

l'imposizione di una servitù non poteva essere ordinata in via coattiva, in quanto tale servitù non rientrava tra quelle tipiche previste dal codice civile, e che in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 L. 6 maggio 1940 e 231 e 232 del codice postale approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 riguardanti le antenne riceventi radio-televisive non potevano essere estese alle antenne ricetrasmittenti.

Proposto appello dal Cerina e costituitosi solo l'appellato Rudelli che chiese il rigetto del gravame, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21 maggio 1980, ora denunciata, in riforma di quell'appellata, dichiarò «il diritto del Cerina ad installare le antenne con le precauzioni del caso ed in conformità a quanto stabilito dal consulente tecnico» e rigettò la domanda di risarcimento di danni proposta dal Cerina.

Osservò per quanto ancora interessa che in base alle norme citate era configurabile a favore del titolare dell'utenza radiofonica diffusa, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto da considerarsi come un diritto di natura personale, cui corrisponde dall'altro lato un'obbligazione di sopportare e che tali norme erano applicabili in via analogica alle antenne ricetrasmittenti. Avverso questa sentenza il Rudelli ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

L'intimato ha partecipato alla discussione a mezzo di difensore munito di procura speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., e premesso che sia l'appartamento che il terrazzo di copertura del fabbricato sul quale si è chiesto di installare l'antenna appartengono in proprietà ad esso Rudelli ed alla moglie Ongaro Lucia (giusta atto di compravendita per notar Fiore del 31 gennaio 1973, allegato al fascicolo di parte fin dal giudizio di primo grado), deduce che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei confronti di detta proprietaria, dovendo essere emessa la sentenza anche nei confronti di quest'ultima.

Il motivo è inammissibile a prescindere dall'effettiva configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Come si desume dalla schematica deduzione formulata con il motivo (il ricorrente non ha menzionato espressamente la nullità) il difetto d'integrità del contraddittorio si sarebbe verificato nel giudizio di primo grado, sicché l'error in procedendo della Corte d'appello sarebbe consistito nell'omessa pronuncia di nullità della sentenza del tribunale.

Orbene dal controllo degli atti — che questa Corte ha il potere di compiere, essendo stato denunciato un vizio di attività — risulta che nel corso del giudizio di primo grado il Rudelli non ha mai richiesto l'estensione del contraddittorio all'Ongaro ed anzi non ha nemmeno allegato espressamente l'esistenza della comproprietaria (poiché l'indice del fascicolo di parte di primo grado del Rudelli non è sottoscritto dal cancelliere ai sensi dell'art. 14 disp. att. cod. proc. civ. e manca nei verbali di udienza qualsiasi indicazione del deposito del contratto di acquisto dell'ap-

partamento e del terrazzo da parte del Rudelli e dell'On-garo, non è certo che il deposito stesso sia avvenuto in primo grado) sicchè deve rilevarsi che la mancanza di tale richiesta o quanto meno di un'espressa allegazione, avrebbe giustificato il mancato ordine d'integrazione da parte del giudice di primo grado ed il mancato rilievo della nullità da parte del giudice di appello. Invero, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 9 gennaio 1981 n. 190) la parte che eccepisce l'integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa.

Sussiste peraltro — anche se si potesse ritenere implicitamente allegata nel giudizio di primo grado l'esistenza della comproprietaria — una ragione decisiva ed assorbente l'inammissibilità del motivo e cioè che, essendosi la pretesa nullità verificata nel giudizio di primo grado, la nullità della sentenza avrebbe dovuto essere fatta valere con l'atto di appello. Invero il noto principio secondo cui le ragioni di nullità della sentenza di primo grado si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatte valere con l'atto di appello, sicchè formandosi in caso contrario il giudicato, non possono più essere proposte con il ricorso per cassazione avverso la decisione di appello, è applicabile anche alle nullità rilevabili d'ufficio (esclusi il difetto di sottoscrizione della sentenza e l'ipotesi di decisione emessa a non iudice), salvo la limitazione dell'effetto preclusivo, per quella costituita dal difetto d'integrità del contraddittorio, alle sole parti presenti in causa (Cass. 15 gennaio 1982, n. 256).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «falsa applicazione dell'art. 1 L. 6 maggio 1940 n. 554 e dell'art. 397 cod. post., D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156» e deduce che la Corte d'appello ha errato nel ritenere applicabili in via analogica all'ipotesi d'installazione di antenna ricevente e trasmittente da parte di un radioamatore gli artt. 1 della L. 554 del 1940 e 397 del D.P.R. 156 del 1973, i quali riguardano esclusivamente l'installazione «delle antenne per ricezione dei servizi radio e televisione».

L'interesse degli utenti alla ricezione di servizi radio e televisivi è invero sostanzialmente diverso da quello degli utenti dei servizi di trasmissione, in quanto il primo coincide con l'interesse pubblico alla massima diffusione possibile delle trasmissioni radiofoniche e televisive ed è perciò stato giustamente riconosciuto come «diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria», mentre il secondo, è tutelabile in quanto diretto a realizzare fini di pubblica utilità. Siffatta sostanziale differenza sarebbe da sola sufficiente ad escludere l'applicazione analogica delle norme citate alla seconda ipotesi, ma in realtà tale possibilità di applicazione è esclusa dalla stessa norma (art. 397) in esame. L'ultimo comma di detta norma dispone che «il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radio-elettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che in mancanza di accordo tra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria». Ne consegue che, in presenza di una riserva di regolamento (non ancora emanata) e fino a quando non sarà stato emanato, il «diritto all'installazione dell'antenna rice-trasmittente sulla proprietà altrui», non potrà essere imposto coattivamente proprio per la mancanza di norme disciplinanti le modalità d'installazione e d'indennizzo del proprietario.

Il motivo è infondato, nel senso che la pronuncia di accoglimento dell'appello è conforme al diritto, ma le ragioni sono più complesse e in parte diverse da quelle indicate a sostegno della stessa dai giudici di appello.

La risoluzione della questione di applicazione analogica delle norme citate prospettata dal ricorrente postula l'accertamento dell'esatta natura del «diritto d'installare le antenne radio e televisione su parti di proprietà esclusiva altrui».

La sentenza impugnata ponendosi nella scia di alcune decisioni di questa Corte (Sez. un. 22 ottobre 1976, Cass. 11 marzo 1975 n. 906 e 8 luglio 1971 n. 2160), che peraltro ne avevano ben precisato i limiti ha qualificato il diritto de quo come «soggettivo perfetto di natura personale, cui corrisponde dall'altro lato un'obbligazione di sopportare».

Siffatta definizione, pur escludendo giustamente il carattere di «realità» (al riguardo è decisiva la considerazione che colui che «può installare» le antenne è indicato dalla legge come «abitante dello stabile» e quindi non necessariamente titolare della proprietà o di altro diritto reale sull'appartamento in cui abita), si appalesa non del tutto appagante per quanto riguarda l'accennata, seppure non espressamente, configurabilità, di un vero e proprio rapporto giuridico di natura obbligatoria avente la fonte nella legge, nel quale cioè il diritto di pretendere un determinato comportamento e il dovere di tenere tale comportamento (nella specie consistente in un pati), costituiscono i due aspetti tipici (lato attivo e lato passivo).

Contro siffatta costruzione (che ha rilevanza non solo teorica) militano le seguenti considerazioni.

È noto che l'art. 1179 cod. civ. nell'indicare come fonti delle obbligazioni, il contratto, l'atto illecito e «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle»; ha inteso far rientrare in tale ultima fonte, tutte le possibili obbligazioni ex lege (fatti ai quali qualsiasi norma giuridica — e non soltanto il codice civile che prevede le tradizionali gestioni di affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa — collega espressamente il sorgere di un'obbligazione), tanto che un autorevolissimo esponente della dottrina, all'epoca dell'entrata in vigore dell'attuale codice, affermò che tale fonte assumeva «il significato di una categoria in bianco per designare quelle che i romani chiamavano *variae causarum figurae*, non altrimenti classificabili in schemi generali». Ma se è esatto che alla stregua di tale norma generale possono essere innumerevoli le obbligazioni ex lege, non vi è dubbio che l'interprete, al fine di stabilire se la legge abbia voluto effettivamente creare un rapporto di natura obbligatoria, dovrà aver riguardo ai lineamenti dell'istituto, quali stabiliti dalle norme di carattere generale del codice civile, in primo luogo l'art. 1174, indicante come elemento essenziale del rapporto obbligatorio il carattere patrimoniale della prestazione oggetto dell'obbligazione.

Ciò posto, si osserva che la ricorrenza dei citati elementi non emerge dagli artt. 1 e 2 L. 1940 e 231 e 232 cod. post. del 1973 (quest'ultimo espressamente richiamato dall'art. 397 stesso decreto). Invero il disposto dell'art. 1 «i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione... ecc.» e dell'art. 232 secondo comma «il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne di sostegno nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà... occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini e dei condomini», i quali apparentemente, dato l'uso dell'espressione «non possono opporsi»,

attribuiscono all'utente un diritto pieno e incondizionato all'installazione» debbono essere interpretati rispettivamente in relazione all'art. 2, secondo comma ed al terzo comma dello stesso art. 232, i quali rispettivamente dispongono che «le installazioni... non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione nè arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi» e «I fili dei cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione». In sostanza l'interpretazione complessiva delle norme induce a ritenere che se non è consentita al proprietario un'opposizione all'installazione basata esclusivamente sull'assolutezza del diritto di proprietà (vale a dire un'opposizione in un certo senso emulativa) per converso il diritto all'installazione è condizionato dall'inesistenza di qualsiasi menomazione (esclusa beninteso quella non apprezzabile) al normale godimento dell'immobile da parte del proprietario.

Va infine rilevato che alla configurabilità di una vera e propria obbligazione ex lege, osta la non valutabilità pecuniaria della prestazione, la quale, ai sensi dell'art. 1174, deve essere sempre possibile anche quando l'interesse del creditore ha, come nella fattispecie natura non patrimoniale.

La pratica non valutabilità pecuniaria della prestazione di tollerare deriva invero dal fatto che questa non coincide con una compressione del libero normale godimento dell'immobile, tanto che non è prevista alcuna indennità per l'installazione, salvo nell'ipotesi prevista dall'art. 11 stessa L. del 1940, che l'installazione stessa abbia arrecato danni (ma in tal caso trattasi di prestazione di risarcimento dovuto dall'installante).

Esclusa la configurabilità di «un autonomo diritto derivante da un vero e proprio rapporto obbligatorio ex lege», si ritiene maggiormente conforme alla ratio delle norme in questione che il cosiddetto «diritto all'installazione» costituisca in realtà una facoltà — compresa nell'ampissimo diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica, alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante a ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto all'informazione) — attinente all'esercizio del diritto stesso, per l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante radio e televisione e del quale costituisce un mezzo di attuazione.

Tale diritto, ovviamente regolamentato dalla pubblica amministrazione, nei rapporti tra privati non incontra altri limiti se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale il diritto di proprietà. Quanto ai privati collegati all'utente da un rapporto di comproprietà dello stabile e di coabitazione nello stesso, al dovere incombente a qualsiasi altro cittadino di non ostacolare l'esercizio del diritto, si aggiunge quello di non opporsi all'installazione sulla loro proprietà degli strumenti tecnici (aerei) indispensabili per conseguire attraverso la captazione delle onde, la ricezione dei servizi radiotelevisivi. Trattasi perciò di un «dovere legale speciale» non inquadabile nella categoria delle obbligazioni ex lege, la cui osservanza non deve però comportare a carico del soggetto tenuto una menomazione apprezzabile del diritto di proprietà. Così precisata la natura del potere d'installare gli aerei per la ricezione dei servizi radiotelevisivi, si osserva che l'indagine interpretativa diretta a stabilire se le norme regolanti l'utenza dei

servizi radiotelevisivi, per la parte concernente l'installazione delle antenne, siano o no applicabili all'utenza di radiodiffusione del radioamatore, occorre far riferimento al potere d'installazione non già autonomamente considerato, ma quale estrinsecazione del diritto in cui è compreso.

E poichè tale diritto costituisce, come si è prima osservato, uno dei due aspetti del diritto alla manifestazione del pensiero, deve concludersi che ricorra il presupposto dell'analogia delle materie (a parte la diversità delle due situazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione, diversità irrilevante ai fini dei rapporti con i privati) per l'applicabilità alla fattispecie dell'installazione di un'antenna, ricetrasmittente, strumento indispensabile per la diffusione del proprio pensiero, così come l'antenna ricevente lo è per la ricezione della manifestazione del pensiero altrui, delle norme che prevedono il dovere legale dei comproprietari o coabitanti nello stesso stabile di non opporsi all'installazione con i medesimi limiti previsti per gli apparecchi di ricezione.

Ed è ovviamente irrilevante al fine di escludere l'applicabilità, la diversa dimensione dei due tipi di antenne, considerato che anche l'installazione del secondo tipo di antenna è soggetta al medesimo limite di non impedire il libero godimento dell'immobile sul quale insiste alla stregua di tutte le considerazioni sovraesposte. «Il rigetto dell'appello da parte della Corte di Roma, deve ritenersi conforme a diritto, considerato che, nel giudizio di appello, non ha formato oggetto di discussione, l'eventuale sussistenza di un pregiudizio concreto al libero godimento del terrazzo derivabile all'odierno resistente dall'installazione delle antenne verticali e di poli orizzontali secondo le modalità indicate dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado».

Invero il Rudelli, che, nelle difese di primo grado, aveva prospettato l'eventualità di un pregiudizio sotto l'unico profilo della possibilità che altri abitanti nello stabile intendessero chiedere l'installazione di proprie antenne, nel giudizio di appello si è limitato a chiedere il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza del tribunale, che aveva negato, il diritto del Cerina ad installare l'antenna, esclusivamente per ritenuta inapplicabilità delle citate norme del 1940 e 1973.

Si reputa che sussistano giusti motivi per la totale compensazione delle spese del giudizio di legittimità (*Omisis*).

SUL DIRITTO DI INSTALLAZIONE DI ANTENNA RICETRASMITTENTE

Sull'argomento la Suprema Corte si è già pronunciata più volte prima e successivamente all'emanazione della legge D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 che, come è noto ha regolamentato ex novo la materia della diffusione radiofonica e televisiva. In particolare, con la sentenza maggio 1960 n. 1005 aveva affermato che il diritto del radioamatore di installare un'antenna per il suo apparecchio radio-ricevente costituisce «una speciale limitazione del diritto di proprietà a favore di coloro che abitano nello stabile», con la limitazione che l'esercizio di detto diritto non ostacoli notevolmente, per il proprietario, il godimento dell'immobile. Successivamente, la Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 8 luglio 1971 in *Rep. Foro* voce Radiotelevisione n. 2160 con la decisione 11 marzo 1975 n. 906 in *Rep. Foro* it, 1975 voce Radiotelevisione 1

26. Con la sentenza 22 ottobre 1976 n. 3728 a Sez. un. in *Foro it.* 1977 parte prima, 431; la Suprema Corte ha anche affermato, crediamo in modo definitivo, che rientra nella giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie in oggetto.

Con la decisione ora in esame, la Suprema Corte ha confermato il diritto del radioamatore munito di licenza ad installare l'antenna. Tuttavia, merita attenzione per le seguenti brevi considerazioni.

Come abbiamo accennato sia questa sentenza che quella dell'11 marzo 1975, sono state pronunciate quando era già in vigore il D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973. Va sottolineato, in particolare, che l'art. 397 del predetto decreto, a nostro avviso con un'infelice formulazione, così ha stabilito: «il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo (e cioè il diritto di installare antenne) si applicano in favore del concessionario dei servizi radio-elettrici ad uso privato. In tali ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo tra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria».

La formulazione dell'articolo aveva indotto il tribunale di Latina, primo giudice della controversia (sent. n. 548/1977 del 12 luglio 1977), che tra l'altro aveva erroneamente inquadrato la pretesa del radioamatore come una costituenda servitù di natura reale, a ritenere ancora attuale, per la mancata emanazione del regolamento, questo nuovo tipo di servitù. Il tribunale aveva ritenuto la norma dell'art. 397 una semplice previsione programmatica, affermando altresì che l'attività del radioamatore ha rilevanza solo sotto il profilo «dell'impiego disimpegnato del tempo libero».

La sentenza in esame ha superato lo scoglio rappresentato dall'art. 397, affermando che l'applicazione analogica dell'art. 1 della L. 6 maggio 1940 n. 554, che come è noto stabilisce il diritto dell'installazione dell'antenna per le ricezioni radiofoniche in genere, è giustificata dalla natura del predetto diritto, che è compreso nell'ampissimo diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione, come libera manifestazione del pensiero. Non si tratta, quindi di una servitù e nemmeno di un'obbligazione ex lege ma di un «dovere legale speciale» connesso e conseguenziale al diritto, per il radioamatore, di comunicare con gli altri attraverso l'etere.

La sentenza, come è evidente, rappresenta certamente una soluzione originale del problema rispetto alle precedenti decisioni, di cui conferma sia pure per altro motivo, la validità. È però sfuggito alla Suprema Corte, come del resto era sfuggito al giudice di primo e secondo grado, che in forza del D.M. 27 marzo 1974 del Ministero per le poste e le telecomunicazioni, i radioamatori hanno il dovere, nei casi di calamità naturali o di situazioni di pubblica emergenza, di consentire l'uso gratuito dei loro impianti in sostituzione di quelli normali interrotti a causa degli eventi o, addirittura, di effettuare, sempre gratuitamente, le comunicazioni di servizio dell'amministrazione o inerenti alle operazioni di soccorso ed allo stato o ricerca di persone e cose; il che si è puntualmente verificato in più occasioni come l'allagamento del Polesine, il terremoto del Friuli e soprattutto durante l'ultimo cataclisma nell'Italia meridionale. Essi, quindi, spesso sono chiamati a svolgere un'attività di natura pubblica e di rilevante interesse collettivo. Pertanto la funzionalità dei loro apparati, e quindi il diritto dell'antenna, coincide con un interesse anche di natura pubblica e come tale inquadrabile in un diritto soggettivo perfetto, tale da giustificare l'applicazione analogica delle

norme stabilite dalla L. del 1940.

Ezio Lucchetti

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. lav., 2 dicembre 1983, n. 7227.

Pres. Santilli — Est. Novello — P.M. Valente (conf.) — Enel-Ente nazionale per l'energia elettrica (avv. ti Picozzi, Carbone e Donandy Mastelloni) c. Isernia ed altri n.c.

Lavoro subordinato. — Titolo — Istruzione professionale — Rapporto di apprendistato e rapporto istituito attraverso la frequenza dei corsi di perfezionamento per lavoratori, indetti dall'impresa — Distinzione — Conseguenze.

Il rapporto di apprendistato, con le caratteristiche che gli sono proprie secondo la definizione normativa (art. 2 L. n. 25 del 1955), si distingue dal rapporto che si istituisce attraverso la frequenza dei corsi di perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamento, organizzazione e funzionamento, essendo il primo riconducibile ad una causa giuridica complessa, nella quale, accanto all'obbligo dell'imprenditore di impartire o fare impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, rileva altresì l'esistenza di una prestazione lavorativa utilizzata nell'impresa, mentre il secondo è un rapporto nel quale l'insegnamento impartito dall'imprenditore, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, la cui realizzazione comporta necessariamente un dispendio di attività psico-fisica da parte di quest'ultimo, rilevante solo come strumentalmente diretta a siffatta formazione, ma non come collaborazione all'attività dell'impresa, talché difetta qualsiasi corresponsività fra le prestazioni delle parti. Pertanto, ove successivamente alla suddetta frequenza, l'allievo venga assunto dall'impresa che ha organizzato il corso, questo non può ritenersi compreso nell'instaurato rapporto di lavoro subordinato, né la sua durata potrà cumularsi all'effettiva anzianità di servizio, salvo le possibilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge (nella specie, dall'art. 4 della L. n. 1079 del 1971 relativa al fondo speciale di previdenza per gli elettrici) (1).

(1) Sulla distinzione fra i due rapporti considerati dalla decisione, v. Cass. 3 marzo 1983, n. 1590, in *Mass. Giust. civ.* 1983, 561; Cass. 29 giugno 1981, n. 4231, *ivi*, 1981, 1500 e Cass. 18 maggio 1981, n. 3268, *ivi*, 1981, 1141. In dottrina, cfr. SAETTA, *Il contratto «con finalità formative» tra apprendistato e contratto di formazione*, in *Lav. e prev.* oggi 1983, 1267 ss.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con separati ricorsi, depositati il 27 febbraio ed il 22 marzo 1976, Isernia Angelo, Carpentieri Francesco Paolo, Rispo Maurizio, Giuliana Vincenzo e Fornisano Biagio, attuali dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica esponenti che: avevano partecipato a corsi di perfezionamento della durata di sei mesi, indetti dalla SME, SEDAC e quinti dallo stesso Enel; erano stati poi assunti alla fine del corso con intervallo di alcuni giorni; avevano durante lo svolgimento del corso prestato normale attività lavorativa, osservando lo stesso orario del personale dipendente e ricevendo un'indennità fissa mensile. Ciò premesso, i suddetti dipendenti, sostenendo che nel periodo del corso era stato posto in

Da oggi i radioamatori liberi di sistemare le loro antenne

Una sentenza della Cassazione per un fatto avvenuto a Latina consente di innalzarle sui terrazzi comuni

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una importante sentenza che riguarda un fatto avvenuto a Latina, ma la cui importanza è da estendere a tutto il territorio nazionale. I magistrati romani hanno infatti stabilito l'impossibilità di opporsi da parte di proprietari o condomini, all'appoggio di antenne per radioamatori sistemate da altri abitanti lo stabile.

La decisione della Corte di Cassazione farà sicuramente felici le migliaia di CB che operano in tutto Italia, e che spesso si sono venuti a trovare in contrasto con i proprietari dello stabile in cui abitavano, per via del rifiuto opposto da questi all'installazione delle antenne.

Un caso simile è stato quello appunto preso in considerazione dai giudici

della suprema Corte e che avvenne a Latina. Protagonisti della vicenda furono Arnaldo Cerina, un radioamatore residente in un palazzo di via Don Torello e Luigi Rudelli.

Il Cerina aveva chiesto al Rudelli e all'amministratore del condominio, l'accesso al terrazzo di proprietà appunto del Rudelli per installare un'antenna direttiva e un'antenna bipolo di 40 metri di lunghezza, nel modo ritenuto più idoneo e senza ledere la proprietà del Rudelli. Quest'ultimo rispondeva negativamente e la questione finiva davanti al Tribunale Civile di Latina che in prima istanza dava torto al Cerina, ritenendo che l'installazione dell'antenna comportasse una lesione del diritto di proprietà del Rudelli.

La sentenza di Latina veniva completamente capovolta da quella della Corte di Appello di Roma, che dava ragione al difensore del radioamatore, avv. Ezio Lucchetti, che sosteneva doversi applicare anche agli apparecchi radiorecipienti e trasmettenti da amatori, la normativa riguardante le antenne destinate alla ricezione radio televisiva.

Era il Rudelli questa volta a ricorrere e l'ultima parola spettava quindi alla Corte di Cassazione che era chiamata a dire una parola definitiva su una diatriba che prescindendo dal fatto specifico, aveva finito per assumere un valore di portata nazionale, in quanto numerose sono le cause pendenti per ragioni simili presso i Tribunali di tutta Italia.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, presidente Calog-

consiglieri Sagnelli, D'Avino, Pafundi, relatore Angiani ha nei giorni scorsi dato ragione al radioamatore consentendogli di accedere al solato.

Accertato in modo inequivocabile che l'installazione non impediva in alcun modo il libero uso della proprietà, né arrecava danni alla stessa o a terzi e non esistendo quindi nessuna menomazione (esclusa boninteso quella non apprezzabile) al normale godimento dell'immobile da parte del proprietario; i magistrati della Cassazione hanno riconosciuto il diritto da parte del radioamatore di accedere all'installazione, rientrando tutto ciò nel diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione, riguardante la libertà del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione.